

## **AS1699 – REGIONE LAZIO - SISTEMA GESTIONE RIFIUTI URBANI E CONFERIMENTO DEL COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS)**

Roma, 14 settembre 2020

### Regione Lazio

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito della ricezione di una segnalazione relativa a criticità di ordine concorrenziale ascrivibili all'assetto della regolazione in materia di rifiuti definito dalla Regione Lazio, con particolare riferimento alla gestione della filiera del c.d. "CSS" (Combustibile Solido Secondario), nella propria riunione dell'8 settembre 2020, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In particolare, come già l'Autorità aveva ritenuto di evidenziare in un proprio precedente intervento<sup>1</sup>, nella Regione Lazio lo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati, nonché il loro conferimento ad impianti di trattamento meccanico-biologico, avviene dietro pagamento, da parte dei Comuni conferitori, di una tariffa definita dalla Regione sulla base della dichiarazione dei costi (a preventivo e a consuntivo) presentata dalla società che gestisce l'impianto. Viceversa, le condizioni economiche dei termovalorizzatori laziali per il ritiro del CSS sono definite autonomamente dai gestori degli impianti stessi.

Tale assetto regolamentare della filiera del recupero energetico dei rifiuti risulta "asimmetrico", atteso che impone una tariffa solo a una parte degli impianti, ovvero a quelli finalizzati al trattamento dei rifiuti indifferenziati per la produzione di CSS, generando, per questi ultimi, rilevanti distorsioni concorrenziali e di mercato, aggravatesi negli ultimi anni, dato il costante aumento dei prezzi loro richiesti dai gestori di impianti di termovalorizzazione per il trattamento del CSS. A fronte di tali aumenti, infatti, risulta che le società produttrici di CSS non ottengano prontamente la necessaria revisione del corrispettivo di conferimento di rifiuti urbani al proprio impianto da parte della Regione, il che genera costantemente un fenomeno di compressione dei margini a loro danno.

L'Autorità ritiene, dunque, necessario ribadire che le criticità evidenziate nella Regione Lazio relativamente alla filiera del CSS si connotano per l'esistenza di profili discriminatori, nella misura in cui risultano idonei a favorire alcune categorie di operatori a danno di altre.

In particolare, la mancanza di tempestività nel processo di revisione tariffaria da parte della Regione comporta una compressione dei margini a danno esclusivamente degli operatori non integrati verticalmente, attivi, cioè, solo nella fase di produzione del CSS, ma non anche, a valle, nei confronti degli operatori attivi nella fase della termovalorizzazione.

Tale assetto regolamentare, inoltre, oltre a danneggiare gli operatori già attivi, non verticalmente integrati, appare altresì idoneo a restringere la concorrenza potenziale, ovvero a limitare e scoraggiare l'ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali nel mercato della produzione di CSS.

A tale riguardo, occorre evidenziare che la Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA<sup>2</sup> del 31 ottobre 2019, n. 443, ha demandato a successivi provvedimenti la "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti" (cfr. articolo 3.3 e articolo 7.7 dell'Allegato A). Con riferimento a tali specifici aspetti, il termine di conclusione del procedimento (avviato con Delibera n. 225/2018), originariamente fissato al 31 dicembre 2020, è successivamente slittato a causa dell'emergenza sanitaria in atto. Pertanto, gli atti di regolazione sono presumibilmente attesi entro l'anno 2021.

Ad ogni modo, nelle more dell'adozione di atti regolamentari generali volti a disciplinare anche la definizione delle tariffe della fase finale del ciclo dei rifiuti (nella specie, tariffe di trattamento), le medesime restano approvate dagli Enti locali competenti o definite direttamente da parte dei titolari degli impianti, a seconda dei casi.

Ciò posto, l'Autorità intende dunque rappresentare a codesta Regione, attualmente competente in merito alla regolazione tariffaria del ciclo dei rifiuti, le criticità suesposte, che generano ricorrenti difficoltà finanziarie per le società produttrici di CSS, con la conseguente necessità di prevedere una tempistica consona che sia idonea ad adeguare velocemente i processi di revisione delle tariffe di conferimento alle eventuali variazioni di prezzo praticate dai gestori degli impianti di termovalorizzazione.

---

<sup>1</sup> [Cfr. AS1073 del 31 luglio 2013, in Boll. n. 35/2013.]

<sup>2</sup> [Cfr. attribuzioni di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.]

In particolare, impregiudicata ogni eventuale futura estensione della regolazione di prezzo anche alle attività di termovalorizzazione (da applicarsi, tuttavia, solo ove giustificata da situazioni di comprovato *deficit* impiantistico, suscettibile di favorire un eventuale sfruttamento di potere di mercato e, quindi, di natura necessariamente transitoria) appare indispensabile che, al fine di eliminare le criticità concorrenziali illustrate, nelle condizioni date, si proceda al necessario e pronto adeguamento delle tariffe di conferimento per gli operatori attivi esclusivamente nella fase di produzione del CSS.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*